

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5101

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GEREMICCA, BECCHI, RIDI, BRESCIA, CANNELONGA, CHERCHI,  
CICONTE, DI PIETRO, LAURICELLA, PETROCELLI, SANNA**

*Presentata il 28 settembre 1990*

### Modifica dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il permanere, pressoché inalterato, dello squilibrio nord-sud dopo quaranta anni di politica meridionalista — si pensi tra i tanti, a un solo dato: negli ultimi sei anni l'occupazione è diminuita di 72 mila unità al sud ed è aumentata di 464 mila unità al centro-nord — costituisce imcontestabile dimostrazione del fatto che questo fondamentale nodo storico-strutturale dell'economia e dello Stato, della democrazia italiana nel suo insieme, non può essere sciolto positivamente con misure eccezionali, separate, sostitutive di una politica nazionale di programmazione dello sviluppo e di riqualificazione della spesa pubblica.

Dall'esperienza di questi anni emerge invece il rifiuto dei vari Governi ad assumere i problemi del Mezzogiorno « den-

tro » le politiche generali economico-finanziarie e di bilancio. Si privilegia si pratica e si diffonde un modello perverso di « economia della calamità », accompagnato a un modello altrettanto perverso di « legislazione dell'emergenza » e di « ministerializzazione degli interventi » che accentuano anziché ridurre il divario, e producono una distruttiva frammistione di assistenzialismo, sprechi e inefficienze, discrezionalità e arbitrii, politica e affari che apre spazio a mafia e camorra, alla criminalità organizzata e alla illegalità diffusa.

Di qui la nostra proposta, di avviare un processo, graduale ma senza ritorno, di superamento dell'intervento straordinario, per togliere ogni alibi a chi si trincerava dietro questo intervento, sempre più sostitutivo di quello ordinario, per elu-

dere la centralità della questione meridionale come decisiva questione politica, sociale e istituzionale prima ancora che economica. La strumentazione e l'impalcatura dell'intervento straordinario, la « selva viperina » degli enti e degli organismi attraverso i quali passa la spesa pubblica e vengono erogati finanziamenti, incentivi, contributi, sussidi, hanno generato nel tessuto sociale e morale del Mezzogiorno un soffocante, oscuro e torbido intreccio di interessi, di pressioni, di violenza, che va reciso al più presto negli interessi di queste regioni e dell'intero Paese.

E sia ben chiaro: opporsi all'uso incontrollato, improduttivo, clientelare e corruttore della spesa pubblica non vuol dire interrompere il flusso degli investimenti nel Mezzogiorno, come qualcuno vorrebbe fare intendere. Al contrario: una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse, la netta separazione tra politica e gestione, l'adozione di procedure corrette, la chiarezza dei programmi e la certezza dei poteri generano efficienza e accelerano la spesa pubblica, attivando nelle regioni meridionali reali processi di innovazione istituzionale, economica e ambientale, più alti livelli di occupazione, una nuova qualità della vita e dello sviluppo, moderni caratteri di competitività del sistema meridionale nel suo insieme: industriale, amministrativo e sociale. Per questa strada è possibile rilanciare nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno il metodo della programmazione, della pianificazione e della progettazione per promuovere imprenditorialità, creare mercati, formare competenze e professionalità, sviluppare politiche attive del lavoro, garantire i fondamentali diritti dei cittadini.

\* \* \*

Non occorrono molti dati per documentare il disimpegno dello Stato nei confronti del Mezzogiorno, sia sul fronte degli investimenti ordinari che su quello dell'intervento straordinario.

Per quanto riguarda gli investimenti ordinari, l'articolo 107 del testo unico

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e l'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, stabiliscono che il 40 per cento delle somme stanziato nel bilancio dello Stato per spese di investimento è riservato ai territori meridionali. L'interpretazione data dal Ministero del tesoro a questa disposizione di legge ha portato all'esclusione dell'obbligo della riserva circa il 90 per cento dei capitoli di spesa in conto capitale, col risultato che nel 1989 su 83.332 miliardi complessivamente stanziati per spese di investimento, sono stati assoggettati a riserva 13.639 miliardi, sui quali la riserva effettiva è stata di 4.813 miliardi, pari a meno del 6 per cento dello stanziamento complessivo. Nel 1990 la riserva è stata di 3.977 miliardi, pari a poco più del 5 per cento dello stanziamento complessivo.

Le partecipazioni statali, vincolate dal Parlamento a localizzare il 60 e l'80 per cento dei nuovi investimenti nel Mezzogiorno, non hanno aderito neppure per la metà a questa disposizione. Si ha il progressivo, netto disimpegno della mano pubblica dal settore industriale manifatturiero meridionale, e il trasferimento di risorse nel settore delle grandi opere pubbliche, che non garantiscono sviluppo e occupazione quando si accompagnano ad una debole attenzione nei confronti dei grandi servizi a rete, a massicci fenomeni di congestione urbana e a indiscriminati processi di deindustrializzazione.

Gli investimenti industriali, che dal 1962 al 1974 erano aumentati con un tasso medio annuo del 7,3 per cento, dal 1974 ad oggi sono diminuiti con un tasso medio annuo dell'8,5 per cento.

Il 92 per cento della ricerca scientifica è concentrata nel centro-nord (peraltro su una spesa nazionale nel settore pari all'1,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL), contro la media del 4 per cento degli altri paesi industrializzati).

La crisi dell'intervento straordinario non è dovuta tanto ai limiti della legge n. 64 del 1986 — che pure esistono, assieme ai non pochi aspetti positivi e in-

novativi, e che il PCI e la Sinistra indipendente denunciarono sin dal primo momento — quanto alle responsabilità politiche del Governo e dei Ministri competenti.

La legge n. 64 del 1986, nel concludere l'esperienza della vecchia « Cassa », voleva aprire una nuova fase dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno, fondata sul dialogo e l'intesa programmatica e istituzionale tra Stato e autonomie locali da un lato, e dall'altro sul coordinamento tra politiche nazionali, ordinarie, e intervento straordinario, al quale veniva affidato un ruolo integrativo e aggiuntivo, anche per gli aspetti finanziari.

Va inoltre detto che la legge n. 64 del 1986 costituiva una normativa « a tempo », per una transizione precisa degli anni della « Cassa » alle prospettive della integrazione europea.

L'attuazione della legge n. 64 del 1986 era rimandata a vari, troppi, provvedimenti governativi (direttive e decreti ministeriali o decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). I vari Ministri e Governi, dal 1986 a oggi, hanno utilizzato questa circostanza da un lato per ritardare la piena applicazione della legge (alcuni provvedimenti sono stati licenziati addirittura anni oltre i termini della legge), e dall'altro per snaturare le parti più innovative, reintroducendo una rigida centralizzazione e ministerializzazione degli interventi attraverso un soffocante sistema di vincoli e di procedure: una vera e propria ragnatela di decreti e direttive ministeriali, tra le quali molte di rilevanza ordinamentale e in dissonanza con quanto stabilisce la legge.

Di passo in passo si è giunti al punto che ormai al sud ogni decisione di spesa, piccola o grande che sia, viene assunta, autorizzata, filtrata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Con ciò contribuendo all'accentuazione della separatezza dell'intervento straordinario, e alla riduzione (a questo punto voluta e non casuale) dell'impegno complessivo dello Stato per il sud. Occorre aggiungere che l'accentramento contribui-

sce così a svuotare ulteriormente le già stremate funzioni delle autonomie locali.

L'incapacità politica con cui sono gestite molte regioni meridionali accentua peraltro tale tendenza, e alimenta un intreccio perverso tra inefficienza dei poteri locali e politica nazionale delle mance.

\* \* \*

In conseguenza di questo stato di cose, il rischio grave — come si rileva nella relazione di minoranza del PCI e della Sinistra indipendente sul documento di programmazione economico finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993 — è che « il processo di integrazione europea sancisca la divisione del Paese e la collocazione del Mezzogiorno ai margini della realtà economica e sociale dell'Europa. La proposta del Governo di lasciare inalterata la struttura dell'intervento straordinario, limitandosi a gestire in una oscura commistione con alcune grandi imprese monopolitiche un programma di investimenti, finirebbe inevitabilmente — in assenza di qualsiasi riforma dei meccanismi di spesa — per consolidare la dipendenza del tessuto economico meridionale, per accentuare le difficoltà di controllo trasparente della spesa pubblica e, in definitiva, per aggravare quello che resta il problema prioritario del Mezzogiorno: l'allargamento e la qualificazione della base produttiva. Si tratta invece di superare l'intervento straordinario e di puntare su interventi ordinari (in campo economico, ma anche relativi a scuola, giustizia, informazione, ricerca) che per la loro attuale pochezza rappresentano ciò che realmente manca al Mezzogiorno, sulla concentrazione dei nuovi investimenti in base a priorità definite, su regole che favoriscano lo sviluppo e la trasparenza dei meccanismi del mercato ».

La politica che si propone nella citata relazione di minoranza, fa, quindi, perno su: « una organica riforma istituzionale dell'intervento nel Mezzogiorno, che consenta una gestione efficace e trasparente del flusso di risorse; una razionalizza-

zione delle politiche infrastrutturali, con la concentrazione di interventi, coordinati dal Governo centrale, su pochi settori e progetti strategici; il perseguimento di una nuova qualità dello sviluppo attraverso l'allargamento e la riqualificazione della base produttiva ed il rilancio della politica industriale e manifatturiera; una verifica e selezione delle opere di completamento e degli investimenti già realizzati, per renderli funzionali ai compiti per cui sono stati impostati e ricondurne la gestione all'attività ordinaria delle amministrazioni interessate; una politica di trasferimenti alle famiglie come parte integrante del sistema dei trasferimenti nazionali, secondo le linee sopra indicate, così da razionalizzare la struttura dei trasferimenti superando criteri particolaristici, e mobilitando le energie oggi bloccate dall'assistenzialismo clientelare ed elemosiniere ».

\* \* \*

Assieme al superamento della strumentazione straordinaria dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno, la presente proposta di legge avvia anche il superamento delle procedure e degli organismi « superstraordinari », occasionati dall'emergenza della ricostruzione dopo il terremoto del 20-21 novembre 1980, ma che sono stati applicati con effetto diffusivo anche in altre situazioni di calamità o di difficoltà socio-economica ad ambito locale, creando una sorta di moltiplicatore della straordinarietà, il cui carattere unificante è soltanto la capacità derogatoria a tutti gli strumenti e le regole dell'azione meridionalistica e dell'intervento pubblico in generale.

Il rapporto Svimez 1988 sull'economia del Mezzogiorno quantifica l'entità delle assegnazioni finanziarie al superstraordinario « commisurabile in circa due terzi di quella su cui per l'intero territorio meridionale può far conto l'intervento straordinario in senso proprio ».

Il proliferare di strumenti finanziari e organizzativi superstraordinari ha evidentemente un effetto di distorsione sull'a-

zione ordinaria delle pubbliche amministrazioni in quanto riproduce e rinnova per ogni intervento una specialità di disciplina che cerca di aggirare le regole proprie dell'azione amministrativa. È sicuramente condivisibile la posizione culturale che sottolinea la caratteristica della normazione pubblicistica, i cui connotati essenziali sono riconducibili appunto alla differenziazione delle normative a fronte della disciplina generale che, invece, è quella rivolta alla regolazione dei rapporti fra privati, cioè la disciplina del codice civile in particolare. Oltre a questo però non può condividersi ulteriormente questa sorta di legittimazione della disciplina derogatoria. La pericolosità di questo indirizzo sul tessuto istituzionale è del tutto evidente. Dalla Corte dei conti, ad esempio, è stato osservato che gli effetti derogatori finiscono per demandare ai soli meccanismi della responsabilità penale il riscontro e la verifica di legittimità di queste azioni superstraordinarie.

In tal modo non si va verso un modello di istituzioni della diversità, ma si finisce in una frammentazione che toglie qualsiasi capacità di manovra programmata e di coordinamento come avrebbe voluto introdurre la legge n. 64 del 1986. La prospettiva istituzionale che viene delineandosi non va verso la differenziazione ma va verso una frammentazione che ricerca ogni volta e per ogni singolo intervento una occasione per superare le regole che a questo punto non hanno più alcuna giustificazione.

« Ci troviamo cioè sostanzialmente in una situazione di alegalità nell'azione amministrativa: o a posteriori si ricercano soluzioni di sanatoria — si osserva giustamente in uno studio di Lorenzoni e Zappella al quale ci siamo essenzialmente riferiti per queste osservazioni sul « superstraordinario » — o addirittura a priori si legittimano forme e interventi via via sempre più derogatori svincolati da qualsiasi obbligo di rispetto dei normali criteri di equilibrio fra i singoli interessi pubblici che fanno capo alle diverse articolazioni dell'amministrazione ordinaria ».

\* \* \*

Da questo insieme di considerazioni scaturisce la decisione del Gruppo comunista di presentare la presente proposta di legge, che si articola in due capi: il primo relativo alla programmazione degli interventi, il secondo alla revisione del sistema degli incentivi.

Nell'articolo 1 sono contenute alcune norme di programmazione, che costituiscono l'avvio del superamento dell'intervento straordinario, inserendo la politica economica per il Mezzogiorno all'interno delle determinazioni riguardanti le grandi scelte della programmazione finanziaria pubblica. Il documento di programmazione economico-finanziaria, previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dovrà indicare dettagliatamente le linee degli investimenti (ordinari ed aggiuntivi) programmati nel triennio per il Mezzogiorno, specificando gli obiettivi prioritari di investimento. Rispetto all'attuale dispersione dei centri decisionali ed all'astrattezza (e inefficacia) della cosiddetta « riserva » finanziaria, la nuova norma colloca la politica meridionalista su un itinerario certo, scandito dalle sessioni di bilancio, le cui decisioni vengono recepite nella legge finanziaria. Va a questo proposito sottolineata la nuova collocazione (prevista all'articolo 5) del programma triennale, presentato al Parlamento unitamente alla relazione previsionale e programmatica, i cui contenuti vengono arricchiti e maggiormente precisati, e l'inserimento (all'articolo 6) del finanziamento dei piani annuali di attuazione in apposita tabella della legge finanziaria. Quest'ultima indica anche (comma 4 dell'articolo 6 citato) le misure delle principali agevolazioni concedibili. In pratica, si tratta di una nuova strumentazione per il governo finanziario dei lussi di spesa per il sud del paese, che accentua il ruolo del Parlamento e delle regioni nella discussione e decisione delle principali scelte economiche. Ovviamente, a questa sorta di « capovolgimento » del-

l'attuale separatezza del quadro decisionale, che affida ai principali soggetti rappresentativi alcuni potenti strumenti di indirizzo e controllo, deve conseguire il deperimento degli attuali centri di amministrazione dei flussi di scelte e di spesa nel Mezzogiorno. Si tratta in particolare del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'Agenzia, del Dipartimento, degli enti « collegati ». Disposta la soppressione della carica del Ministro e del relativo ufficio (articolo 2), il cui residuo ruolo viene trasferito al Presidente del Consiglio, la proposta di legge indica nel collocamento sul mercato la soluzione della questione degli enti collegati (articolo 3). Nel contempo si propone in tempi ravvicinati un nuovo accorpamento delle strutture di servizio e supporto (commi 7 e 8 dell'articolo 3 citato), che erogino esclusivamente aiuti reali (e non finanziari) all'economia meridionale.

Si tratta certo di un passaggio delicato, (che riguarda anche l'Agenzia) confortato tuttavia dalle stesse conclusioni della Commissione Manzella incaricata di formulare proposte sul riordino degli enti di promozione.

Quanto al Dipartimento per il Mezzogiorno, all'articolo 4 se ne ridefinisce il profilo con particolare attenzione alla valutazione economico-finanziaria dei progetti ed al ruolo di supporto tecnico per la formulazione delle compatibilità della programmazione.

Oltre a tali rinnovati strumenti, l'intervento pubblico si gioverà degli accordi di programma (articolo 7) tra le amministrazioni pubbliche soggetti dell'intervento, per l'accelerazione delle procedure d'investimento, in alternativa ad arbitrarie procedure « eccezionali ». L'attribuzione ai Ministeri, alle amministrazioni statali ed enti locali delle risorse fino ad oggi incanalate nello « straordinario » (tra cui il massiccio volume di spesa dei « completamenti », disciplinati con le nuove norme previste all'articolo 10), interessa soprattutto le regioni, cui vengono destinate rilevanti risorse (il 3 per cento del totale) per progetti di sviluppo (articolo 8), che sostituiscono le « azioni orga-

niche ». Il coordinamento degli investimenti locali, già inseriti nel programma triennale e nei piani annuali, spetta al CIPE, nei limiti costituzionali. Va peraltro evidenziato come nell'articolo 9 si offra soluzione anche al problema della gestione e manutenzione delle opere, che costituisce uno dei limiti più vistosi dell'intervento straordinario.

Il capo II prevede una revisione degli attuali incentivi, resa necessaria dall'evidente caduta di efficacia che gli incentivi mostrano da tempo, e nella spirale di corruzione, sprechi e ingovernabilità che alimentano.

Nell'articolo 11 si riforma l'istituto degli sgravi contributivi al sud, che per le stratificazioni che ha accumulato è praticamente ingestibile dagli stessi enti previdenziali. In luogo degli sgravi vigenti, si stabilisce un abbattimento percentuale (uguale per tutti i dipendenti) dei contributi dovuti all'INPS. Fino al 1992 tale abbattimento è della metà, poi è ridotto ad un quarto, ferma restando la possibilità — con la legge finanziaria — di modificare tali misure.

La fiscalizzazione è peraltro limitata territorialmente, alle aree ove più elevati risultino disoccupazione e indici di carenza, e comunque all'interno della fascia A, individuata nella delibera CIPE 29 dicembre 1986. Tale riforma, che si muove nel senso di adeguare gli incentivi in vista dell'unificazione del mercato europeo, prevede anche una fiscalizzazione più elevata per i nuovi insediamenti industriali.

Anche l'articolo 14 ridisegna territorialmente e per tipologia di imprese gli sgravi fiscali, introducendo, al comma 2, la possibilità di usufruire di ammortamenti accelerati cui si aggiunge, all'articolo 16, uno strumento per snellire l'erogazione degli incentivi, in alternativa all'anticipo. Si tratta di un credito d'imposta, che consente di finanziare per via fiscale (previo scomputo dal contributo) una quota variabile dell'investimento.

All'articolo 12 si stabilisce l'esclusivo trasferimento ai mediocrediti regionali degli incentivi creditizi, affidando di fatto al mercato una verifica dell'affidabilità ed economicità dell'investimento agevolato. Alle maggiori risorse disponibili per tali agevolazioni, si aggiungono quelle finora destinate ai contributi in conto capitale, che vengono soppressi all'articolo 13.

Si stabiliscono infine (all'articolo 15) nuovi limiti al cumulo delle agevolazioni statali, regionali, comunitarie, in sintonia con i criteri e indirizzi della proposta di legge.

Nell'articolo 17 è disciplinata la copertura degli interventi previsti nella presente proposta di legge, valutata per finanziamenti di cui all'articolo 6 a 10.000 miliardi. La disponibilità di cassa relativa ai medesimi interventi nonché ai completamenti è stabilita in 1.000 miliardi mensili, misura modificabile nella legge di bilancio.

La proposta di legge prevede infine all'articolo 18 un delega per la redazione di un testo unico e una nuova disciplina concernente i prestiti comunitari.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

#### PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

##### ART. 1.

*(Investimenti ordinari e aggiuntivi).*

1. Le linee degli investimenti ordinari e aggiuntivi dello Stato finalizzati alla promozione dello sviluppo economico, sociale e civile del Mezzogiorno, con particolare riferimento al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo; all'accrescimento dei livelli di occupazione; al miglioramento della qualità del lavoro e della vita; alla maggiore efficienza dei servizi e della pubblica amministrazione; alla tutela della legalità, della civile convivenza, della sicurezza e dei diritti dei cittadini; al potenziamento ed alla riqualificazione delle istituzioni economiche, tecnico-scientifiche e culturali nelle regioni meridionali sono indicate nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e nelle relative deliberazioni parlamentari per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e si realizzano mediante programmi triennali, piani annuali di attuazione e progetti regionali di sviluppo.

2. Al comma 2, dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *f-bis*) gli obiettivi prioritari di investimento nei territori di cui all'articolo

1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

f-ter) gli obiettivi prioritari, gli indirizzi e i criteri, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del citato testo unico n. 218 del 1978, dei piani regionali di sviluppo;

f-quater) la ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese, con la distinzione tra investimenti ordinari e investimenti aggiuntivi destinati nel triennio allo sviluppo delle regioni meridionali ».

#### ART. 2.

*(Soppressione della carica di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la carica di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i cui poteri e attribuzioni spettano — ove non diversamente disposto dalla presente legge — al Presidente del Consiglio dei ministri che potrà avvalersi di un Ministro suo delegato.

2. È soppresso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1988, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1988.

#### ART. 3.

*(Nuove strutture di servizio per lo sviluppo).*

1. Al fine di superare il carattere straordinario e separato dell'intervento pubblico nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

sono soppressi l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di promozione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58.

2. Il Ministro del tesoro provvede agli atti necessari alla liquidazione dell'Agenzia, succedendo ad essa nei rapporti giuridici in atto, di cui cura la definizione, e colloca sul mercato le quote di partecipazione dell'Agenzia al capitale degli enti di promozione.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il medesimo termine di cui al comma 1, i finanziamenti relativi ad impegni già assunti a carico dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono attribuiti alle amministrazioni ed enti concessionari che, entro due mesi dalla medesima data, non abbiano dichiarato e motivato indisponibilità a recepire tale attribuzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi nel medesimo termine di cui al comma 1, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è disciplinato il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia agli enti ed amministrazioni competenti per materia e territorio.

5. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro provvede agli atti necessari alla liquidazione di quegli enti in rapporto ai quali le operazioni di collocamento delle quote di cui al comma 2 abbiano dato esito di negativo mercato.

6. La destinazione del personale attualmente in servizio presso l'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 2 e gli enti di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto anche conto di quanto disposto nei commi 7 e 8.

7. Entro il medesimo termine indicato nel comma 1 il Governo, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzo-

giorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, presenta al Parlamento uno schema di provvedimento legislativo per la promozione di strutture di servizio e di supporto finanziarie e creditizie, formative, tecniche progettuali, al sistema delle imprese e all'ordinamento delle autonomie locali e delle regioni nel Mezzogiorno.

8. Le strutture di cui al comma 7:

a) saranno finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dalla presente legge e dai programmi pluriennali e annuali di attuazione;

b) agiranno secondo criteri di economicità e produttività, di proiezione territoriale, di integrazione funzionale e di specializzazione dell'intervento pubblico e privato nel Mezzogiorno;

c) si avvarranno delle esperienze e delle risorse professionali maturate nelle attività promozionali nel Mezzogiorno, anche da parte degli enti soppressi.

#### ART. 4.

*(Dipartimento per il Mezzogiorno).*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, che assicura il supporto tecnico all'espletamento delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato in materia di intervento nel Mezzogiorno, e provvede:

a) alla valutazione economico-finanziaria dei progetti da inserire eventualmente nei piani annuali di attuazione;

b) agli adempimenti per conseguire il coordinamento dell'azione statale nel Mezzogiorno;

c) al supporto tecnico occorrente per lo svolgimento delle funzioni che la presente legge attribuisce al Consiglio dei ministri per la programmazione di interventi prioritari nel Mezzogiorno.

2. L'organizzazione del dipartimento è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, è abrogato.

#### ART. 5.

##### *(Programma triennale).*

1. Il programma di investimenti prioritari nel Mezzogiorno per il triennio 1991-1993 viene presentato al Parlamento sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Esso è finalizzato prevalentemente:

a) allo sviluppo e alla innovazione dell'apparato industriale e della base produttiva;

b) al reperimento, reintegrazione, gestione e adeguato utilizzo delle risorse idriche;

c) al risanamento ambientale;

d) al potenziamento dei sistemi a rete di collegamento, anche energetico, e di comunicazione, con particolare attenzione al sistema di trasporto collettivo;

e) all'adeguamento dell'amministrazione della giustizia e dei servizi per la sicurezza dei cittadini;

f) all'espansione delle attività scolastiche e universitarie, di ricerca e di formazione professionale;

g) alla piena funzionalità del sistema delle autonomie locali e regionali.

2. Il programma di cui al comma 1 indica, tra l'altro, le amministrazioni statali e gli enti titolari degli interventi; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui all'articolo 8; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori, con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive sulla base anche delle linee generali della politica industriale e del piano agricolo nazionale; indica la misura delle aliquote di agevolazione creditizia, tributaria, contributiva nonché del cumulo di agevolazioni concedibili da inserirsi in legge finanziaria e compatibili con lo sviluppo economico delle aree più depresse del Mezzogiorno.

#### ART. 6.

*(Piani annuali di attuazione).*

1. Alla realizzazione del programma triennale di cui all'articolo 5 si provvede sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, mediante piani annuali di attuazione, approvati dal CIPE.

2. Il finanziamento dei piani annuali di attuazione è iscritto nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. I piani annuali di attuazione:

*a*) specificano nel quadro di una rigorosa valutazione economico-finanziaria, nonché di una valutazione dell'impatto ambientale, l'occupazione derivante dalla realizzazione dei progetti;

*b*) precisano gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dei risultati e per l'individuazione delle iniziative volte a rimuovere eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi predefiniti;

*c*) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere, ai sensi della legislazione vigente;

d) indicano i mezzi finanziari destinati alla realizzazione dei progetti, e li inseriscono in un quadro finanziario certo, definito tenendo conto della programmazione e del grado di attuazione degli altri interventi, ordinari o speciali, previsti;

e) indicano le forme e le modalità per il coordinamento dei diversi interventi finanziari e degli accordi di programma stipulati, o da stipulare, ai sensi dell'articolo 7 per la realizzazione dei suddetti piani;

f) individuano le relazioni e le eventuali connessioni fra i progetti regionali inseriti nei piani medesimi ed i programmi regionali di sviluppo;

g) definiscono, per ogni intervento, i termini per l'inizio delle attività esecutive ed indicano le modalità per la revoca del finanziamento in caso di mancata osservanza di tali termini.

4. La legge finanziaria, con norma espressa, conferma o modifica annualmente le aliquote di agevolazione creditizia, tributaria, contributiva, nonché di cumulo delle agevolazioni concedibili, previste al capo II della presente legge.

#### ART. 7.

*(Accordi di programma).*

1. Per gli interventi previsti dal programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, promuove la conclusione tra di essi di un accordo di programma che assicuri il coordinato svolgimento delle azioni di rispettiva competenza, determinandone comunque i tempi, le modalità ed il finanziamento, ed individuando, altresì, i destinatari della gestione tra soggetti pubblici e privati, ivi compresi consorzi appositamente costituiti.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi sostitutivi nel caso di inadempienza di uno o più dei soggetti partecipanti. L'accordo designa altresì uno o più commissari, cui è affidata la responsabilità dell'esecuzione dei predetti atti ed interventi sostitutivi.

3. La sottoscrizione dell'accordo da parte dei rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti produce immediatamente i relativi effetti giuridici. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro suo delegato. Il suddetto decreto è pubblicato, con il testo dell'accordo e gli eventuali allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. L'accordo approvato sostituisce ad ogni effetto i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie.

#### ART. 8.

*(Progetti regionali di sviluppo).*

1. Per la realizzazione di piani di investimento, che le regioni meridionali o i loro consorzi elaborano, avvalendosi anche della consulenza del Dipartimento per il Mezzogiorno, è destinata la quota del trenta per cento delle disponibilità finanziarie pluriennali previste per gli investimenti aggiuntivi nel Mezzogiorno.

2. Gli interventi previsti al presente articolo, che sostituiscono i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche intersettoriali previsti all'articolo 44, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono attuati, ferme restando le prerogative delle regioni a statuto speciale, in conformità a quanto stabilito nel

documento di programmazione economico-finanziaria e nella relativa deliberazione parlamentare. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina nei limiti costituzionali gli interventi e vigila sull'attuazione della presente norma e ne riferisce annualmente al Parlamento. Con riferimento alle regioni a statuto speciale le funzioni di coordinamento sono esercitate dai presidenti delle regioni, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

3. Alla quota del trenta per cento di cui al comma 1 non concorrono i fondi relativi ai programmi e agli interventi regionali di cui agli articoli 43 e 44, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del citato testo unico n. 218 del 1978, nonché le incentivazioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Alla ripartizione delle risorse finanziarie provvede annualmente con propria delibera il CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

#### ART. 9.

*(Gestione e manutenzione delle opere).*

1. Condizione inderogabile per l'erogazione degli stanziamenti pubblici è l'indicazione nei piani annuali, negli accordi di programma e nei progetti regionali di cui agli articoli 6, 7 e 8 dei soggetti, delle modalità e dei costi per la efficiente gestione delle opere previste.

2. Nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge sono previsti i fondi necessari per sostenere gli oneri di arredo, di manutenzione e di

gestione delle opere stesse, qualora detta gestione non possa, per documentate ragioni tecniche e sociali, essere economicamente autosufficiente. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.

#### ART. 10.

*(Completamenti).*

1. Il Ministro del tesoro cura la liquidazione della gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e trasmette entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al CIPE un rapporto dettagliato da cui risulti lo stato di attuazione dei relativi interventi, con particolare riguardo alle opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel rapporto il Ministro del tesoro indica inoltre gli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime, nonché i costi di gestione a regime, così come stabilito dall'articolo 9 della presente legge.

2. Con propria delibera il CIPE, sulla base del rapporto di cui al comma 1, attribuisce le attività di completamento e di integrazione delle opere individuando le amministrazioni e gli enti competenti per materia e territorio che vi devono provvedere a carico dei rispettivi bilanci con gli idonei trasferimenti finanziari del Ministero del tesoro. A regime, i trasferimenti ordinari a comuni, province e regioni sono permanentemente incrementati in misura pari ai costi di gestione a carico dei relativi bilanci.

3. Per l'attivazione dei trasferimenti di cui al comma 2, gli enti territoriali sono tenuti preliminarmente a versare all'entrata del bilancio dello Stato disponibilità

mantenute nel conto dei residui, che sono riassegnati ad appositi capitoli di spesa mediante decreti del Ministro del tesoro.

4. I Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Parlamento relativamente all'attuazione della presente norma.

## CAPO II.

### NORME DI INCENTIVAZIONE

#### ART. 11.

*(Riduzione contributiva).*

1. Lo sgravio degli oneri sociali previsto all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessa dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dal periodo di paga indicato al comma 1, e fino al 31 dicembre 1992, è stabilita per le imprese industriali la riduzione del 50 per cento delle somme dovute per contributi obbligatori all'Istituto nazionale della previdenza sociale. La medesima riduzione si applica con riferimento ai dipendenti delle aziende agricole, con riferimento ai contributi Servizio contributi agricoli unificati (SCAU). Si applicano le norme di cui all'articolo 59, commi decimo e seguenti, del citato testo unico n. 218 del 1978. La riduzione di cui al presente comma è stabilita nella misura del 25 per cento dal 1° gennaio 1993.

3. La riduzione prevista al comma 2 si applica esclusivamente alle imprese industriali, che occupano dipendenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, nelle aree dove più elevati risultino i tassi di disoccupazione e gli indici di carenza, individuate con propria delibera dal CIPE, esclusivamente nell'ambito delle zone localizzate nella fascia A ai sensi della delibera CIPE 29 dicembre 1986.

4. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, nonché il comma 52 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. A decorrere dal 1993, per i nuovi insediamenti industriali, che occupino almeno 100 dipendenti nelle aree indicate al comma 3, è riconosciuta una riduzione delle somme dovute per contributi obbligatori all'Istituto nazionale della previdenza sociale, pari al 75 per cento per i due anni successivi al primo periodo di paga ed al 50 per cento per i due anni successivi. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con quella prevista al comma 2.

6. Con propri decreti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

#### ART. 12.

*(Finanziamenti agevolati).*

1. L'articolo 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).* — 1. Le funzioni connesse alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 63 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono interamente trasferite agli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti di credito speciale.

2. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, deve

concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, in misura pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla Relazione previsionale e programmatica e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

3. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 2, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

4. Il Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ».

#### ART. 13.

*(Contributi in conto capitale).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le relative risorse finanziarie non ancora impegnate concorrono a finanziare gli interventi di cui all'articolo 12 della presente legge.

#### ART. 14.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 e fatte salve le situazioni in essere, le agevolazioni fiscali previste dagli articoli

101, 102, 103, 105 e 106 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, continuano ad applicarsi limitatamente alle imprese delle aree di cui alla fascia A indicata all'articolo 11, comma 3, della presente legge.

2. In alternativa alle agevolazioni indicate al comma 1 del presente articolo, le medesime imprese possono usufruire, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, della possibilità di ammortamento accelerato dei beni materiali relativi all'investimento iniziale, a decorrere dal primo esercizio e fino a concorrenza del costo dei beni rivalutato applicando i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

#### ART. 15.

*(Cumulo delle agevolazioni).*

1. Il CIPI provvede a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché da altre norme statali, regionali e comunitarie, mediante la fissazione di criteri riguardanti il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni non possa superare il 50 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo, elevato al 70 per cento limitatamente alle imprese indicate all'articolo 11, comma 5.

#### ART. 16.

*(Credito d'imposta).*

1. Anche in alternativa all'anticipazione di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, l'impresa si può avvalere anche in più rate di

un credito d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi e di quella sul valore aggiunto, commisurato al 50 per cento della spesa per investimento ammessa ai contributi previsti dall'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione della presente norma.

2. L'impresa che si avvalga della facoltà di cui al comma 1 è tenuta, pena la revoca del contributo, a darne tempestiva comunicazione, indicante l'ammontare del credito d'imposta richiesto, all'istituto erogante, che provvederà a dedurre l'importo dall'ammontare delle ultime rate del contributo.

3. Il credito d'imposta compete a condizione che sia iscritto come specifico accantonamento in apposito fondo del passivo del bilancio e alla dichiarazione dei redditi venga allegato un prospetto analitico dal quale risultino distintamente indicati l'importo del contributo e la misura del credito d'imposta applicato.

#### ART. 17.

*(Norme finanziarie).*

1. I fondi già stanziati a favore dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche giacenti presso contabilità speciali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Le relative disponibilità concorrono a finanziare gli interventi di cui all'articolo 6, e per una quota non inferiore al trenta per cento i progetti regionali di sviluppo disciplinati dall'articolo 8.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 è destinato l'importo di lire 10.000 miliardi.

4. Le maggiori disponibilità finanziarie conseguenti all'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, concorrono a finanziare gli interventi previsti dal medesimo articolo.

5. Il Ministro del tesoro dà disposizioni alla tesoreria perché siano erogati ai soggetti titolari degli interventi previsti dalla presente legge fondi pari a lire 1.000 miliardi al mese per l'esercizio 1991 e comunque non inferiori a lire 750 miliardi al mese. Detti limiti sono adeguati annualmente con apposita norma da inserire in legge di bilancio.

#### ART. 18.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di intervento pubblico nell'economia del Mezzogiorno, ivi compresa la legislazione connessa ad ambiti locali e a calamità naturali, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

2. Agli adempimenti connessi alla presentazione alla Commissioni delle Comunità europee dei programmi e delle domande di contributo dei fondi europei secondo i vigenti regolamenti provvede, tramite il Ministro degli affari esteri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica di intesa con le regioni interessate.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministro degli affari esteri, provvede alla divulgazione delle normative ed alla predisposizione di indicazioni per facilitare il massimo accesso alle provvidenze europee.

4. La somma assegnata dalla Comunità economica europea allo Stato italiano, destinata al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei programmi o dei progetti ammessi a contributo, è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alle amministrazioni pubbliche ed enti titolari dei programmi o progetti ammessi a contributo.